WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dottori Commercialisti e Revisori Contabili Peter Winkler Stefan Sandrini Stefan Engele Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner Stefano Seppi Massimo Moser Andrea Tinti Carla Kaufmann Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato Chiara Pezzi

Mitarheiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher



A tutti i clienti interessati

Bonus pubblicità: entro il 9.02.2024 l'invio della dichiarazione sostitutiva per il 2023

Circolare

Come noto¹ era stato previsto anche per il 2023 il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa periodica / quotidiana anche "on line". La "prenotazione" in via telematica² del bonus doveva essere effettuata entro il 31 marzo 2023.

Sul sito del Dipartimento del Governo per l'informazione e l'editoria è stato pubblicato l'elenco dei soggetti che hanno **richiesto** il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2023³ e l'importo teoricamente fruibile in base alle percentuali provvisorie di riparto⁴.

Ricordiamo con la presente circolare che per poter fruire del bonus pubblicità 2023 è ulteriormente necessario inviare telematicamente entro il 9 febbraio 2024 la "dichiarazione sostitutiva" relativa agli investimenti effettivamente realizzati, per confermare la prenotazione.

Ricordiamo inoltre che l'ammontare del credito effettivamente fruibile è definito con apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (prevedibilmente l'elenco sarà pubblicato nel mese di aprile 2024).

Termine per l'invio della "dichiarazione sostitutiva": 9.02.2024

I soggetti che hanno effettuato la "prenotazione" del bonus devono presentare entro il 9 febbraio 2024⁵ con una procedura web fornita dall'Agenzia delle Entrate la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"⁶, contenente i dati degli investimenti pubblicitari realmente effettuati nel corso del 2022 e la dichiarazione che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa In assenza di conferma, si decade dal beneficio.

- Vedasi l'ultima nostra circolare n. 22/2023 in merito
- "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"
- $\underline{https://informazionee ditoria.gov.it/media/4140/elenco-dei-soggetti-richie denti-_-bonus-2023.pdf}$
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90
- Comunicato del Dipartimento Informazione e Editoria 8.1.2024
- Vedasi il seguente link:

 $\underline{https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Lineari-inc$ Come+fruire+del+credito/?page=schedeagevolazioni

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829 E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it Internet http://www.winkler-sandrini.it, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003 WINKLER & SANDRINI pagina 2 di 3

1.1 Natura dell'attestazione delle spese

L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata⁷:

- dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità⁸;
- ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409bis c.c.

Tale attestazione⁹

- riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese e che le stesse soddisfano i requisiti¹⁰;
- deve essere prodotta solo in relazione alla "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", di cui costituisce un presupposto.

2 Informazioni di carattere generale sul credito d'imposta

2.1 Ammontare effettivamente spettante

Il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l'istanza prenotativa, nel caso in cui l'ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l'ammontare delle risorse stanziate per la relativa copertura finanziaria. In tal caso è prevista la ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

2.2 Utilizzo in compensazione

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria¹¹, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso¹².

A decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante, il bonus fiscale potrà essere utilizzato in compensazione mediante il **modello F24**¹³, presentato solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (fisconline-Entratel), con il codice tributo "6900"¹⁴ (anno di riferimento: anno in cui il contributo è stato concesso).

2.3 Trattamento fiscale

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d'imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP¹⁵.

2.4 Cumulabilità e de minimis

L'agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis¹⁶.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

- 7 ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- 8 di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97
- 9 Vedasi anche le FAQ sul sito: https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/
- 10 di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all'articolo di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017
- 11 Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18
- 12 DPCM 90/18; in futuro il bonus sarà finanziato mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione
- 13 art. 17 del DLgs. 241/97
- 14 ris. Agenzia delle Entrate 41/2019
- 15 FAQ 23.10.2019
- 16 art. 1 co. 762 della L. 145/2018 e DPCM 11.4.2019

WINKLER & SANDRINI pagina 3 di 3

3 Invio della documentazione allo Studio per la predisposizione ed invio della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" nel 2023 – termine 25.01.2024

Al fine di poter predisporre ed inviare nei termini di legge la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" nel 2023, preghiamo i nostri Clienti, per i quali abbiamo già effettuato la prenotazione del bonus pubblicità di inviarci **entro il 25.01.2023** copia di tutte le fatture relative agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023 agevolabili.

4 Pro-memoria per il Bonus pubblicità per investimenti del 2024

4.1 Scadenze

Cogliamo l'occasione per ricordare che la **prenotazione** del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari su stampa previsti **per il 2024** dovrà essere presentata nel periodo dal 01.03.2024 al **31.03.2024**. Successivamente, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" nel 2024 dovrà essere presentata nel periodo dal 01.01.2025 al 9.02.2025.

4.2 Misura per il 2024

Per il 2024 il credito d'imposta spetta nella misura unica del 75% del valore **incrementale** degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla **stampa** quotidiana e periodica, anche *on line*¹⁷. Inoltre è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente¹⁸.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Reter brukle flankant: Alon Engele